

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

Viale Matteotti, 8 - 62012 - Civitanova Marche (MC)

Tel.: 0733 8211 - Fax: 0733 821250

Email: info@bancomarchigiano.it - PEC: bcc.civitanova@legalmail.it

Sito internet: www.bancomarchigiano.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - cod. ABI 08491

Iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A164604

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

ONERI AGGIUNTIVI E COSTI DERIVANTI DALL'OFFERTA

La commercializzazione del prodotto da parte della Banca non comporta l'addebito di alcun onere e/o costo aggiuntivo.

LUOGO OVE AVVIENE L'OFFERTA

L'offerta del prodotto avviene nei locali della Banca.

Cognome e Nome:
Pratica:
Data:
Intermediario del credito

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/ PENSIONE

PREMESSA: Il documento SECCI qui riportato potrà variare in seguito a:

- Incongruenza tra le informazioni fornite e caricate a sistema per la stampa della richiesta (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione prodotta;
- Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione/le informazioni prodotte;
- Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza dichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste antiterrorismo o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenza tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto presso la sua residenza);
- Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Assenza di emissione del benessere da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Variazione da parte delle Compagnie d'Assicurazione, delle condizioni assicurative e dei premi di polizza;
- Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione;
- Se non sarà possibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti necessario;
- In caso di mancata risposta da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Impossibilità di procedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per presenza di quote non pagate da parte del suo datore di lavoro oppure per impossibilità derivante dalla società finanziatrice della cessione in corso oppure derivante dal mancato rispetto delle normative in materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo contratto di finanziamento.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito	
Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web	Sigla S.r.l. Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) 0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso) www.siglacredit.it
Intermediario del credito Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web	_____ Filiale di _____
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito	
Tipo di contratto di credito	Contratto di finanziamento a tasso fisso e rata costante, rimborsabile mediante cessione pro solvendo, alternativamente, di (i) quota dello stipendio mensile netto (in caso di cessione del quinto dello stipendio – di seguito anche "CQS"); (ii) quota della pensione mensile netta (in caso di cessione del quinto della pensione – di seguito anche "CQP"). Il prestito è regolato, oltre che dal contratto di credito, dalle seguenti disposizioni di legge, che si elencano a titolo esemplificativo: <ol style="list-style-type: none"> a. DPR 5 gennaio 1950, n. 180 ("DPR 180/50"), Il D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito anche il "TUB") e s.m.i., le Disposizioni della Banca d'Italia e le norme del codice civile; b. Provvedimento Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 ("Disposizioni di Trasparenza") e s.m.i.; c. artt. 1260 ss. cod. civ..
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.	€ _____ Detto importo si intende: <ul style="list-style-type: none"> • al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; • al lordo di eventuali prefinanziamenti concessi dal Finanziatore o di eventuali estinzioni di preesistenti finanziamenti del Cliente.
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.	All'esito dell'istruttoria ed a seguito dell'accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore, l'importo totale del credito sarà erogato al Cliente, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del benessere del finanziamento da parte del Datore di Lavoro / Ente Previdenziale (ATC). Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere eventuali altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti). L'importo potrà essere utilizzato dal Cliente non appena messo a disposizione del medesimo con l'accredito e non sussistono obblighi o vincoli per il suo utilizzo.
Durata del contratto di credito	Mesi _____
Rate e, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: € _____ per _____ rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Ordine di imputazione dei pagamenti: <ul style="list-style-type: none"> - interessi di mora; - interessi; - spese; - capitale. MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.

Cognome e Nome:
Pratica:
Data:
Intermediario del credito

3.1. Costi connessi	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	ONERI ERARIALI/IMPOSTA DI BOLLO: € ___ costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate. Interessi di mora: TAN + 1% Gli interessi di mora previsti si applicano sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori Ceduti al Finanziatore. Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto, dovendosi intendere che anche in caso di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interessi di mora sono alternativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine del Cliente, verrà addebitata una penale dell'1% dell'importo, da versare in un'unica soluzione.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi possono essere modificati	Nel rispetto della normativa vigente e in caso di giustificato motivo, Sigla potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche e le altre condizioni applicate al Contratto, inviando al Cliente una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto all'effettiva applicazione delle stesse, termine entro cui il Cliente avrà facoltà di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedenti. Le variazioni si intendono approvate se il Cliente non recede dal Contratto entro il predetto termine. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.
4. Altri importanti aspetti legali	
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Si
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Si Il Cliente ha facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito, previa richiesta dei conteggi estintivi. In tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi (secondo il criterio della "curva degli interessi") e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito - escluse le imposte. Si L'indennizzo, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, è pari: - all'1% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno; - allo 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l'importo rimborsato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della durata del piano di ammortamento originario.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari. Le informazioni relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel modello "Informativa ex art. 13-14, GDPR UE/2016/679" in materia di protezione dei dati personali.
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per l'astipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	Si
Periodo di validità dell'offerta	L'offerta avrà validità di sei mesi dalla data della richiesta di finanziamento
5. Informazioni Supplementari	
Esercizio del diritto di recesso	Il cliente, ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto di finanziamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a SIGLA SRL via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) oppure mediante pec all'indirizzo siglacredit.cessionequinto@pec.it. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà sciolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.
Lingua	La lingua che verrà utilizzata - con l'accordo del consumatore - per le comunicazioni inerenti il contratto è l'ITALIANO.

Cognome e Nome:**Pratica:****Data:****Intermediario del credito**

Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>Il Cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, inviando una comunicazione scritta tramite, a sua scelta: raccomandata A/R, posta ordinaria, e-mail: reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it, fax 0438/45926.</p> <p>L'Ufficio Reclami è tenuto ad inviare una risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p> <p>Qualora il cliente non riceva risposta entro il detto termine di 60 giorni, oppure si ritenga insoddisfatto della risposta fornitagli, per la risoluzione della controversia potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura indicata nella Guida ai Diritti del Cliente messa a sua disposizione o consultabile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.</p> <p>In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria potrà esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria dinanzi ad uno qualsiasi degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra cui anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.</p>

Cognome e Nome:

Pratica:

Data:

Intermediario del credito

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

CAPITALE LORDO MUTUATO	€
INTERESSI	€
IMPOSTA DI BOLLO	€
IMPORTO EROGATO	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL PRIMO ANNO (12° RATA)	
DEBITO RESIDUO LORDO	€ (+)
INTERESSI NON MATURATI	€ (-)
SOMMA DOVUTA A SALDO	€ (-)
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO (24° RATA)	
DEBITO RESIDUO LORDO	€ (+)
INTERESSI NON MATURATI	€ (-)
SOMMA DOVUTA A SALDO	€ (-)
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO (36° RATA)	
DEBITO RESIDUO LORDO	€ (+)
INTERESSI NON MATURATI	€ (-)
SOMMA DOVUTA A SALDO	€ (-)
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO (48° RATA)	
DEBITO RESIDUO LORDO	€ (+)
INTERESSI NON MATURATI	€ (-)
SOMMA DOVUTA A SALDO	€ (-)

Cognome e Nome:

Pratica:

Data:

Intermediario del credito

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO

Il sottoscritto (in seguito denominato "CEDENTE"), presa visione delle condizioni che regolano il Contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota dello stipendio/pensione mensile netto, di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente e senza riserve,

Chiede

a SIGLA SRL (in seguito denominata "SIGLA" Codice Fiscale e Partita IVA 03951740269 Sede Legale e Operativa via Cesare Battisti, 5/a – 31015 Conegliano (TV) – Indirizzo telematico www.siglacredit.it - Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023) del D. Lgs. n. 385/93 - R.E.A. TV 311003 - Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.), la concessione di un finanziamento alle condizioni indicate nella presente domanda dichiarando, anche ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 231/2007 (norme antiriciclaggio), che lo stesso è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri e della famiglia. Il rimborso della somma erogata verrà effettuato dal CEDENTE mediante cessione pro solvendo di quota dello stipendio/pensione mensile netto secondo le modalità sotto indicate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con il DPR 05/01/1950 n. 180 e relativo regolamento di cui al DPR 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche, nonché al disposto di cui all'art. 1198 c.c. e ad ogni altra norma di legge, primaria e secondaria, applicabile in materia.

Il Cedente dichiara che:

DATI DEL CEDENTE			
Cognome e Nome	nato a	il	
residente in	c.a.p.	via/piazza	
e domiciliato in	c.a.p.	via/piazza	
n.tel	C.F.		
Documento di identità	n. CA	rilasciato da	
	data emissione	valido sino al	
(In caso di CQS) Dipendente presso		dal	con la qualifica di
con la retribuzione annua lorda di €	mensile lordo €		mensile netto €
(In caso di CQP) Ente Pensionistico	*****		

Condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto:

- RATA MENSILE: € _____ N. RATE _____ CAPITALE LORDO MUTUATO € _____ DURATA _____ MESI
 - MODALITA' DI PAGAMENTO: trattenuta sullo stipendio/pensione secondo le modalità indicate al punto 3 delle condizioni generali del contratto di prestito;
 - SCADENZA PAGAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO/ ENTE PENSIONISTICO: a decorrere dal mese successivo alla notifica del contratto entro il giorno 10 di ogni mese; la decorrenza del piano d'ammortamento è il giorno 1 del mese successivo alla notifica del presente contratto.
 - TASSO NOMINALE ANNUO SCALARE (TAN) APPLICATO IN MISURA FISSA PER L'INTERA DURATA DEL PRESTITO (con riferimento all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 giorni e conseguente sviluppo del piano di ammortamento secondo il metodo c.d. francese) _____%
 - INTERESSI SCALARI AL TAN SOPRA ESPOSTO⁽¹⁾ € _____
 - ONERI ERARIALI/IMPOSTA DI BOLLO⁽²⁾ € _____
 - IMPORTO TOTALE DEL CREDITO € _____
 - COMMISSIONE ESTINZIONE ANTICIPATA al massimo pari all' **1,00 %** del capitale residuo
 - INTERESSI DI MORA: pari al TAN + 1 %, alternativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto
 - EROGAZIONE DEL PRESTITO: L'erogazione del prestito avverrà secondo le previsioni dell'art.3 delle Condizioni Generali del contratto di prestito
 - TAEG _____%, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia e come previsto dal decreto legislativo 141/2010.
 - TEG _____%, calcolato includendo tutte le spese indicate sopra, come da Istruzioni di Banca d'Italia.
- Il TAEG e il TEG sono stati calcolati ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni spesa, non potrà mai superare il limite previsto dalla normativa in materia di usura, nel momento in cui tale interesse è stato convenuto, , dovendo intendersi che anche in caso di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo.

(1) Costo ripetibile in caso di estinzione anticipata
 (2) Costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata

Dichiarazione per ricezione comunicazioni periodiche e lettera di conferma del contratto

Il sottoscritto _____ dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche che SIGLA invierà almeno una volta all'anno, e comunque alla scadenza del contratto, contenenti le informazioni chiare e complete sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate, nonché la lettera di conferma contratto, al seguente indirizzo:

- _____
- eventuale indirizzo e-mail su cui ricevere le comunicazioni periodiche per cui non sarà previsto l'addebito di alcun costo salvo l'imposta di bollo: _____

Il CEDENTE presa visione delle condizioni generali di finanziamento di seguito riportate che accetta integralmente senza riserva alcuna, chiede a Sigla un prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quota dello stipendio/pensione mensile netto, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto.

Il CEDENTE

Cognome e Nome:**Pratica:****Data:****Intermediario del credito**

Il CEDENTE conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e attesta: di non aver mai subito procedure concorsuali, esecutive o azioni legali in genere, al di fuori di quelle già comunicate per iscritto a Sigla; di non versare in difficoltà economica e finanziaria e di non aver presentato né di essere in procinto di presentare istanza di accesso a procedure di risoluzione della crisi; di non essere titolare di alcuna attività che potrebbe determinare una sua personale dichiarazione di fallimento.

Il CEDENTE dichiara:

- che gli è stata consegnata prima della conclusione del contratto il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), nonché copia del documento sui tassi soglia in vigore, previsti dalla legge n. 108/1996 in tema di usura, anche al fine di poter confrontare le condizioni proposte da Sigla con quelle proposte da altri operatori;
- di essere stato informato prima della conclusione del contratto della possibilità di rivolgersi all'ABF (procedura reclami), anche tramite la *Guida sull'Arbitro Bancario e Finanziario*, messa a disposizione, unitamente alla *Guida pratica al credito: il credito ai consumatori in parole semplici* e la *Guida la Centrale dei rischi in parole semplici* e della possibilità di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI);
- di essere stato previamente informato per iscritto, mediante presa visione dell'informativa generale prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, dalla normativa nazionale vigente in materia e dall'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, ed espressamente consente che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a terzi nei termini di cui alla predetta informativa.

Il CEDENTE

Il CLIENTE dichiara altresì:

- di confermare la veridicità dei dati forniti e sopra riportati anche ad integrazione delle dichiarazioni rese per la verifica del merito creditizio e in sede di identificazione, ai sensi del d. lgs. 231/2007, nel documento "Richiesta di finanziamento ed identificazione del cliente".
- di aver ricevuto e trattenuto una copia del contratto compilato in ogni sua parte, completo del modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento che accetta integralmente senza riserva alcuna e di aver ricevuto l'estratto delle condizioni di polizza;

Il CEDENTE

Cognome e Nome:
Pratica:
Data:
Intermediario del credito

Condizioni generali del contratto di prestito contro cessione del quinto

1. **Oggetto del contratto.** Oggetto del presente contratto (di seguito il "Contratto") è la concessione ed erogazione di un prestito, da restituire nel termine indicato nella richiesta di finanziamento, da parte di Sigla s.r.l. (di seguito "Sigla") al soggetto richiedente tale prestito (di seguito il "CEDENTE" ovvero il "Cliente") e destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati. La cessione del quinto di trattamento salariale/pensionistico (rispettivamente denominate in breve, di seguito, "CQS" e "CQP") è un prestito personale estinguibile mediante cessione "pro-solvendo" di quota del relativo trattamento mensile, cui il CEDENTE abbia diritto. Il prestito è regolato dagli artt. 1198, 1260 e ss. c.c., dal D.P.R. n. 180/1950, dal D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i.. I costi connessi al prestito sono specificati nel documento di informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. "SECCI"), che viene consegnato al CEDENTE prima della sottoscrizione del Contratto e ne costituisce parte integrante.
2. **Conclusione del contratto.** Il CEDENTE richiede il prestito compilando il modulo di richiesta predisposto da Sigla, che costituisce proposta contrattuale. Sigla notificherà, entro 60 giorni dalla conclusione del Contratto, il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito anche "ATC" – amministrazione terza ceduta) con cui il CEDENTE intrattiene il relativo rapporto (di lavoro/pensionistico). Il contratto si intende concluso solo con l'accettazione scritta della Richiesta da parte di Sigla. In caso di sottoscrizione del Contratto con firma digitale o firma elettronica avanzata il contratto si intende concluso con l'accettazione della richiesta da parte di Sigla. Il CEDENTE prende atto e riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto, se sottoscritti con firma digitale o elettronica, sono formati per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 c.c. e 125-bis d.lgs. 385/1993 (il "TUB"). La Richiesta di finanziamento, rispetto a cui Sigla non abbia comunicato la propria accettazione entro i successivi 6 (sei) mesi, sarà da intendersi rifiutata. La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio di Sigla dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del CEDENTE e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e s.m.i. – di seguito "normativa AML").
3. **Prestazioni del CEDENTE.** Il CEDENTE: a) cede a SIGLA (cessionario) tutta la quota di stipendio/pensione disponibile fino ad un massimo di 1/5 e/o tutta la liquidazione, secondo leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio/pensione ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) rimborsa a Sigla, mediante la cessione pro-solvendo della propria quota dello stipendio/pensione, l'intero importo convenuto, di cui si dichiara espressamente debitore, alla scadenza e con le modalità indicate alla voce condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto; c) si obbliga a comunicare a Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sullo stipendio/pensione e di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto o su indennità equipollenti; d) si obbliga a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti. Al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione del Finanziamento, il CEDENTE autorizza: a) Sigla a notificare alla propria ATC il presente contratto di prestiti o contro cessione del quinto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; b) la ATC a prelevare dal proprio stipendio/pensione la somma dovuta a Sigla ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito, ed a versarla a Sigla nei seguenti c/c: Bonifico bancario su Cassa di Risparmio del Veneto, IBAN: IT29A030691271110000012670 intestato a Sigla S.r.l. Bonifico Postale su Poste Italiane SPA, IBAN: IT53G076011200000073807760 intestato a Sigla S.r.l.. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., i pagamenti effettuati per la restituzione del Finanziamento saranno imputati secondo il seguente ordine: interessi di mora, interessi corrispettivi, spese, capitale. Trattandosi di cessione pro-solvendo, il CEDENTE riconosce di essere obbligato sino ad estinzione del prestito al pagamento delle rate nei confronti del cessionario che l'ATC non dovesse versare a Sigla.
4. **Erogazione del Finanziamento.** Successivamente all'accettazione di Sigla e, quindi, dopo la conclusione del contratto, Sigla erogherà al CEDENTE l'importo totale del credito mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del formale benestare del finanziamento con CQS/CQP da dell'ATC e comunque allorquando Sigla avrà ricevuto e verificato la documentazione propedeutica al perfezionamento del prestito. Sigla, in sede di liquidazione del prestito verserà al CEDENTE l'importo totale del credito, pari ad € _____ (al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni). Tale somma è stata determinata trattenendo dall'importo capitale lordo mutuato di € _____ le somme corrispondenti alle seguenti voci:
 - i. Interessi scalari pari a € _____ calcolati al tasso nominale annuo (TAN) del _____ %;
 - ii. ONERI ERARIALI / IMPOSTA DI BOLLO: pari a € _____ - tale costo non è ripetibile in caso di estinzione anticipata
5. **Anticipazioni sul finanziamento.** Sigla potrà concedere, su specifica richiesta del Cliente, una anticipazione sul finanziamento e si prevede espressamente che, qualora: a) vi siano in ammortamento precedenti finanziamenti contro CQS/CQP da rinnovare, l'anticipazione del finanziamento concessa da Sigla sarà finalizzata in via prioritaria all'estinzione dei finanziamenti già in essere e, per la parte eccedente l'estinzione del precedente finanziamento contro CQS/CQP, potrà essere utilizzato senza vincolo; b) non vi siano altri finanziamenti contro cessione di CQS/CQP in corso di ammortamento, l'anticipazione eventualmente concessa da Sigla non prevederà alcun vincolo sull'utilizzo dei fondi anticipati. La richiesta andrà effettuata su apposito modulo e la anticipazione sarà eventualmente erogata da Sigla dopo la stipula del contratto di finanziamento, ma prima che si siano verificate le condizioni per l'erogazione dell'intero finanziamento.
- 5.bis **Condizioni particolari relative alle anticipazioni.** In caso di concessione delle anticipazioni di cui all'art. 5 del presente contratto, l'importo anticipato sarà restituito dal Cliente in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del Finanziamento, tramite automatica trattenuta operata da Sigla sull'importo erogato al Cliente, che autorizza fin d'ora espressamente una tale modalità di rimborso. Su tali somme, saranno dovuti interessi corrispettivi nella misura pattuita tra le parti in sede di richiesta dell'anticipazione. Nel caso di cessazione del Contratto per fatto del Cliente – a tale titolo intendendosi il recesso da questi esercitato, ovvero la sua morte, ovvero i casi di risoluzione regolati dal successivo art. 15, lett. (i), (ii), (v), (vi), (vii) – e conseguente mancata erogazione del prestito, le anticipazioni ricevute dovranno essere restituite dal Cliente (o, caso per caso, suoi eredi o aventi causa) nel termine di 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta di Sigla. Trascorso detto termine, senza che le anticipazioni siano state restituite a Sigla, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura pattuita tra le parti in sede di richiesta dell'anticipazione. Rimane espressamente inteso che le garanzie sui trattamenti ed accessorie, costituite per l'adempimento del presente Contratto, dovranno intendersi estese ed applicabili al rimborso di ogni anticipo erogato da Sigla e di qualsiasi al tra spesa sostenuta. Le obbligazioni a carico del Cliente in relazione alle anticipazioni si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti di eredi ed aventi causa.
6. **Rimborso del finanziamento.** Piano di Ammortamento. Il CEDENTE si obbliga a restituire a Sigla il finanziamento erogato (nonché gli interessi pattuiti ed oneri fiscali/imposte di bollo) in rate mensili di importo costante. Il rimborso avverrà attraverso trattenute mensili pari alla rata contrattuale, contenuta in ogni caso nei limiti previsti dalla normativa in materia. Gli interessi, costituenti la remunerazione del prestito, sono calcolati su base mese da 30 gg, considerando 12 mesi di uguale durata, con capitalizzazione degli interessi fondata su rate di importo costante, che prevedano una quota interessi progressivamente decrescente e una quota capitale progressivamente crescente mediante piano di ammortamento c.d. alla francese. Il piano di ammortamento viene allegato al presente contratto.
7. **Cessazione del rapporto. Vincolo TFR.** A garanzia dell'obbligo di restituzione del Finanziamento, il CEDENTE riconosce che, ai sensi dell'art. 52 DPR 180/1950 (e altre disposizioni), la cessione si estenderà al trattamento di fine rapporto ("TFR") ed equipollente, alla pensione od altro assegno continuativo equivalente spettante al Cliente da parte del Dato re di Lavoro o di qualsiasi altro Ente, Cassa o Fondo Pensione, Istituto di Previdenza o di qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il CEDENTE consente che l'ATC trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, salva in ogni caso la applicazione dell'art. 10 in caso di trasferimento del CEDENTE ad altro impiego. Il CEDENTE si impegna a non richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme durante la vigenza del

Cognome e Nome:
Pratica:
Data:
Intermediario del credito

presente Contratto, riconoscendo che tali somme, ivi comprese quelle di futura maturazione, anche una tantum, costituiscono oggetto di garanzia a favore di Sigla per l'integrale rimborso del finanziamento erogato – sono ivi incluse anche le prestazioni maturate a carico di Fondo Pensione Complementare. Il CEDENTE autorizza il Cessionario a notificare il contratto, contenente i predetti vincoli, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il CEDENTE dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il CEDENTE e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso CEDENTE, per la destinazione del TFR. In caso di esercizio del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 cod. civ., se ed in quanto a lui applicabile, il CEDENTE e l'ATC dovranno avere da parte di Sigla la preventiva indicazione del debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla data della richiesta con assenso alla corresponsione della anticipazione, fermo restando il diritto di Sigla a ricevere dall'ente ceduto la quota pari all'intero debito residuo sussistente in capo al CEDENTE alla data della richiesta. Il CEDENTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati. Qualora le somme restituite da ATC ed altri enti non fossero sufficienti a coprire il residuo debito ed il CEDENTE non avesse diritto ad altre indennità e somme da terzi, il CEDENTE sarà tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.15.

8. **Garanzia assicurativa.** Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 54 D.P.R. 180/50) contro il rischio vita e, per la sola CQS, il rischio impiego del CEDENTE. Il CEDENTE riconosce e, ai sensi dell'art. 1919 c.c., autorizza espressamente Sigla a provvedere a proprie cura e spese a stipulare con una Compagnia Assicurativa di proprio gradimento apposite polizze, di cui sarà contraente e beneficiaria (in caso di sinistro), pagando il relativo premio, come di seguito specificato:

- Una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del CEDENTE. In caso di decesso del CEDENTE, le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate SIGLA potrà rivalersi nei confronti degli eredi del CEDENTE per il soddisfacimento del proprio diritto di credito;
- (solo per il caso di CQS) Una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento non derivante da decesso. Per le somme corrisposte a Sigla dalla Compagnia di assicurazioni prescelta, questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Sigla verso il CEDENTE ed il relativo Datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art 2120 del c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di previdenza obbligatoria. La Compagnia di Assicurazione, quindi, avrà il diritto di agire nei confronti del CEDENTE per recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.

Il CEDENTE è tenuto a fornire informazioni circa il proprio stato di salute e ogni documento necessario al fine della stipula e del mantenimento delle coperture assicurative. Nel caso in cui il CEDENTE non dovesse ottemperare agli obblighi qui stabiliti e le polizze assicurative non dovessero essere stipulate, rinnovate o comunque conservare la propria validità ed efficacia, il Contratto sarà risolto di diritto e Sigla potrà rivalersi nei confronti del CEDENTE, ovvero, in caso di decesso di questi, dei suoi eredi ed aventi causa.

9. **Riduzione dello stipendio/pensione e modifiche al piano di ammortamento.** Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del CEDENTE per importo superiore ad un terzo la presente cessione – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa – avrà effetto per quote non superiori a un quinto della retribuzione ridotta e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del CEDENTE. Resta sin d'ora inteso che il CEDENTE rimarrà personalmente responsabile nei confronti di Sigla per la restituzione della differenza tra l'importo della quota originariamente previsto e quello risultante dall'eventuale riduzione di cui al precedente paragrafo, secondo le modalità e le forme che verranno comunicate da Sigla al CEDENTE. Il CEDENTE acconsente sin da ora ad un prolungamento della durata del piano di ammortamento inizialmente pattuito laddove, a causa di una riduzione dell'importo delle rate versate mensilmente dal debitore ceduto, SIGLA fosse costretta a recuperare l'importo non versato al termine dell'ammortamento stesso, autorizzando al contempo e fin d'ora il Datore di lavoro/Ente Pensionistico ad operare le trattenute dallo stipendio/pensione ed a versare le stesse a Sigla fino all'importo della rata contrattualmente stabilita gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi. Rimane fermo l'obbligo per il CEDENTE all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.
10. **Trasferimento ad altro impiego. Adesione a Fondo Pensione Complementare.** Nel caso in cui il CEDENTE venga a trovarsi alle dipendenze di altro Datore di lavoro, questi autorizza sin da ora SIGLA a notificare il Contratto al nuovo Datore di lavoro perché questo possa operare sullo stipendio che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile prevista dalla presente cessione, nonché su quanto previsto all'art.7 del presente contratto, escluso ogni effetto novativo. Qualora il CEDENTE aderisse anche per la prima volta ad un Fondo Pensione Complementare, lo stesso autorizza sin d'ora Sigla – senza la necessità di ulteriore stipula – a notificare il Contratto al Fondo Pensione Complementare. Il CEDENTE si obbliga a denunciare immediatamente il suo trasferimento a SIGLA nonché al Datore di lavoro. da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Datore di lavoro del CEDENTE (anche se non compreso tra quelli indicati nell'art. 1 del DPR 180/50) il conto della precedente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. In ogni caso, il CEDENTE autorizza ora per allora anche il Datore di Lavoro/Fondo Pensione Complementare a comunicare a Sigla qualsiasi eventuale variazione A garanzia del rimborso del credito residuo di Sigla il CEDENTE pattuisce fin d'ora di cedere, come in effetti cede a Sigla il quinto del proprio futuro stipendio/pensione, nonché vincola il maturando T.F.R./indennità equivalente nascente dal nuovo rapporto o rivincente dal Fondo Pensione Complementare, sino alla concorrenza del credito residuo.

Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui SIGLA potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento e/o dell'adesione a Fondo Pensione Complementare saranno a carico del CEDENTE.

11. **Pagamenti.** Tutti i pagamenti previsti dal presente contratto devono essere eseguiti a favore di SIGLA così come indicato all'art.3 di cui sopra.
12. **Clausola di ripensamento.** Il CEDENTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente contratto. L'esercizio della facoltà di recesso dovrà essere comunicato per iscritto i) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle PP.IT entro il termine sopra indicato e indirizzata a SIGLA SRL VIA BATTISTI, 5/A31015 CONEGLIANO (TV) o ii) PEC a siglacredit.cessionequinto@pec.it. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il CEDENTE restituirà il capitale erogato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto. Decorso il termine di cui sopra, sul dovuto matureranno interessi di mora di cui all'art. 14.
13. **Estinzione anticipata.** Il CEDENTE ha facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito. In tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi (secondo il criterio della "curva degli interessi") e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito - escluse le imposte. La richiesta di estinzione anticipata, sottoscritta dal cliente e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido e leggibile, dovrà essere trasmessa a Sigla Srl - Ufficio Conformità Clienti - Via Cesare Battisti 5/a - 31015 Conegliano (TV), a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/R, oppure al numero di fax 0438/45926, o all'indirizzo email: richiестаconteggio@siglafinanziamenti.it o alla PEC: siglacredit.assistenziaclienti@pec.it.

SIGLA ricevuta la richiesta comunica al CEDENTE:

- l'ammontare del capitale residuo, degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo nominale – TAN – applicato), nonché dei costi non ripetibili complessivamente dovuti a Sigla;
- l'ammontare dell'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 2, TUB, pari a:
 - 1% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno;
 - 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno.

Cognome e Nome:**Pratica:****Data:****Intermediario del credito**

In ogni caso l'indennizzo per estinzione anticipata non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto se il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, ovvero in caso di estinzione totale del credito ed il capitale rimborsato in anticipo sia pari o inferiore ad Euro 10.000,00.

Il CEDENTE provvede quindi al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato nel conto del residuo debito, determinando così l'estinzione del debito.

Dopo il ricevimento del pagamento, Sigla provvederà a comunicare all'ATC che il CEDENTE ha estinto anticipatamente il proprio debito.

In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della durata del piano di ammortamento originario.

14. **Ritardo nei pagamenti.** In caso di ritardo nel versamento anche di una singola rata, gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza necessità di comunicazione dalla scadenza della rata non pagata fino all'effettivo pagamento. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari al TAN + 1 % annuo; detto importo non entra nel calcolo del TAEG e su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. Il ritardato pagamento comporta, inoltre, l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate. Gli interessi di mora previsti dal presente articolo si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori Ceduti al Finanziatore. In caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento Sigla effettuerà, ai sensi di legge, le dovute segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizia ("SIC"), come anche disciplinati nel "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019 e pubblicato in data 19 settembre 2019.

A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito. Il preavviso di segnalazione nei SIC sarà comunicato al CEDENTE, che espressamente acconsente, tramite le modalità di cui al successivo art.19.

15. **Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.** Sigla potrà dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine e, eventualmente, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- (i) cessazione del rapporto di lavoro/trattamento previdenziale;
- (ii) cessazione, sospensione o riduzione per qualsiasi causa, dell'emolumento mensile;
- (iii) mancato pagamento di almeno due rate del finanziamento, anche non consecutive;
- (iv) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'art. 8;
- (v) mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art. 3;
- (vi) l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del CEDENTE
- (vii) il verificarsi delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ.;
- (viii) protesto di assegni e/o cambiali;
- (ix) assoggettamento a procedure esecutive e/o concorsuali in genere.

In tal caso il CEDENTE dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull'intera somma non pagata.

16. **Oneri e spese.** Fatto salvo per quanto diversamente previsto da norme inderogabili, e spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'ATC per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazione relative al trasferimento del CEDENTE sono a carico del CEDENTE stesso, il quale autorizza, ora per allora, il Datore di lavoro/Ente previdenziale dal quale dipende attualmente o dipenderà in futuro e dal quale percepirà in quell'epoca i suoi emolumenti a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta da Sigla, purché tale trattenuta non concorra ad incidere oltre il quinto della retribuzione. Sono inoltre a carico del CEDENTE le spese sostenute per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni che dovessero rendersi necessarie.
17. **Modifiche unilaterali.** Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni indicate nel presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al CEDENTE, secondo le modalità previste dall'art. 118 TUB e s.m.i.. Al tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, eventuali intervenute modifiche della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni contrattuali dovrà essere comunicata espressamente al CEDENTE, anche se del caso in calce al rendiconto periodico, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal CEDENTE. La modifica si intende approvata ove il CEDENTE non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso si esercita, gratuitamente, mediante comunicazione via email all'indirizzo informazioni@siglafinanziamenti.it. In caso dell'esercizio del diritto di recesso, il CEDENTE provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente articolo si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
18. **Normativa applicabile, foro competente e Organo di Vigilanza.** Per tutto ciò che non fosse disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, il DPR 180/50, il TUB ed ogni relativa modifica e integrazione. Il foro competente per dirimere eventuali controversie è quello della residenza o del domicilio elettivo del cliente. Sigla srl è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.
19. **Elezione domicilio e comunicazioni periodiche.** Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio presso l'indirizzo indicato nel contratto. SIGLA invia al CEDENTE una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, una comunicazione relativa allo svolgimento del Contratto ed alle condizioni applicate – anche e se del caso su supporto durevole. Il contenuto di tali comunicazioni si intende approvato qualora, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, non sia pervenuta a SIGLA specifica contestazione scritta. Le comunicazioni al CEDENTE, anche per quel che riguarda l'eventuale preavviso di imminente segnalazione nelle Banche Dati relative ai cattivi pagatori, esse potranno essere effettuate, ove non escluso dalla normativa, tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia mediante telegramma, fax, SMS, SMS SERC (Servizi Elettronici di Recapito Certificato di cui all'art. 3, n. 36 Regolamento eIDAS), e-mail, e-mail SERC (Servizi Elettronici di Recapito Certificato di cui all'art. 3, n. 36 Regolamento eIDAS), contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica. Il CEDENTE dichiara che il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail forniti a SIGLA sono di propria effettiva titolarità.
20. **Cessione del contratto o del credito derivante dal contratto.** Il CEDENTE prende atto ed accetta sin d'ora che Sigla S.r.l. possa cedere il contratto, ovvero il credito ad esso inerente, con le relative garanzie dandone comunicazione scritta o su altro supporto durevole al CEDENTE secondo

Cognome e Nome:**Pratica:****Data:****Intermediario del credito**

quanto previsto dalla normativa applicabile. Le Parti riconoscono fin d'ora all'eventuale cessionario gli stessi e poteri e facoltà di Sigla. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'art. 125-septies TUB, anche in deroga all'art. 1248 c.c.

21. **Variatione dei dati.** Il CEDENTE si obbliga a comunicare per iscritto a Sigla ogni variazione dei dati forniti ed indicati nel Modulo di Richiesta. In mancanza di valida comunicazione di variazione di indirizzo, dei numeri di telefono e degli ulteriori recapiti, ogni comunicazione di Sigla si intenderà efficacemente e validamente effettuata all'ultima residenza dichiarata del Cliente.
22. **Fallimento del datore di lavoro.** In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altre procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, Sigla potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per le stesse qualità spettanti al CEDENTE, il quale rinuncia espressamente a favore di Sigla e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82.
23. **Reclamo cliente e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il Cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, inviando una comunicazione scritta tramite, a sua scelta: raccomandata A/R, posta ordinaria, e-mail: reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it, fax 0438/45926. L'Ufficio Reclami è tenuto ad inviare una risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo. Qualora il cliente non riceva risposta entro il detto termine di 60 giorni, oppure si ritenga insoddisfatto della risposta fornitagli, per la risoluzione della controversia potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura indicata nella Guida ai Diritti del Cliente messa a sua disposizione o consultabile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria potrà esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria dinanzi ad uno qualsiasi degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra cui anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.
24. **Assistenza ai clienti.** Il cliente può rivolgersi all'ufficio conformità clienti di Sigla, a cui risponderà personale con un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al numero telefonico 0438-45990, oppure via fax al numero 0438-45926, oppure via email all'indirizzo: informazioni@siglafinanziamenti.it oppure, potrà rivolgersi all'intermediario del credito, per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Resta inteso che il cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Inoltre, il cliente, come già comunicato in precedenza, potrà verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile presso l'intermediario del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.it) se le Sue entrate ed uscite mensili attuali siano compatibili con la rata che dovrà pagare. Monitorata è uno strumento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene messo a disposizione dei clienti per aiutarli a prendere decisioni importanti. Monitorata fornisce un quadro preciso della situazione del cliente e lo consiglia se procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.
25. **Portabilità.** Il CEDENTE può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente dal cessionario ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento dal CEDENTE senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo del cessionario (art.1202 C.C.).

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni economiche riportate sopra e le condizioni generali del prestito.

II CEDENTE

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i disposti di cui ai seguenti punti delle Condizioni generali di finanziamento (artt.1341 e 1342 cod.civ., nonché artt.33 e ss. del D.L. n.206 del 6.09.05 – Codice del Consumo): 1. (Oggetto del contratto); 2. (Conclusione del contratto); 3. (Prestazioni del CEDENTE); 4. (Erogazione del finanziamento); 5.bis. (Condizioni particolari relative alle anticipazioni); 6. (Rimborso del Finanziamento. Piano di Ammortamento); 7. (Cessazione del rapporto. Vincolo TFR); 8. (Garanzia Assicurativa); 9. (Riduzione dello stipendio/pensione e modifiche al piano di ammortamento); 13. (Estinzione anticipata); 14. (Ritardo nei pagamenti); 15. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto); 16. (Oneri e spese); 17 (Modifiche unilaterali); 20 (Cessione del contratto o del credito derivante dal contratto)

II CEDENTE

Cognome e Nome:

Pratica:

Data:

Intermediario del credito

PIANO D'AMMORTAMENTO

Amministrazione:

Cliente:

Data decorrenza ⁽¹⁾:

N° rate:

Importo:

Montante lordo:

Finanziato:

Imp. totale credito:

Interessi:

Oneri erariali / imposta di bollo:

TAN:

TAEG:

TEG:

Come previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cedente/delegante ha diritto al rimborso pro quota degli importi non ancora maturati relativi alla voce "Interessi scalari", " in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il criterio di calcolo della curva degli interessi previsto nel piano di ammortamento del contratto di finanziamento.

Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste, dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento.

Con riferimento a ciascuna rata, viene di seguito riportato il debito residuo netto da restituire a Sigla in caso di estinzione anticipata; tale importo non comprende eventuali rate insolute.

Il piano annuale di rimborso ha efficacia dalla data di decorrenza effettiva del contratto di finanziamento.

(1) Si precisa che la data di decorrenza qui riportata deve intendersi teorica in quanto la stessa, come indicato in contratto, è fissata a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del presente contratto al Datore di Lavoro/Ente Previdenziale.

Piano di ammortamento alla pagina seguente

